

Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 29/19

Lussemburgo, 14 marzo 2019

Sentenza nella causa C-399/17 Commissione / Repubblica ceca

La Corte respinge il ricorso della Commissione contro la Repubblica ceca riguardante il rifiuto di quest'ultima di garantire la ripresa di 20 000 tonnellate della miscela denominata TPS-NOLO (Geobal), spedita in Polonia a partire dal suo territorio

La Commissione non ha provato che tale miscela costituisca un rifiuto e, pertanto, che la sua spedizione costituisca una spedizione di rifiuti, per la quale si può, in taluni casi, esigere la ripresa

Tra la fine del 2010 e l'inizio del 2011, un operatore ceco ha spedito da Litvínov (Repubblica ceca) a Katowice (Polonia) 20 000 tonnellate circa di TPS-NOLO (Geobal), una miscela composta di catrami acidi risultanti dalla raffinazione del petrolio, di polvere di carbone e di ossido di calcio. Tale miscela è stata depositata, in tutto o in parte, in un terreno situato in Katowice.

Nel mese di settembre 2011, le autorità polacche hanno comunicato al Ministero dell'Ambiente ceco di ritenere tale spedizione come una spedizione illegale di rifiuti ai sensi del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti 1, per mancanza della notifica prevista da tale regolamento per una spedizione siffatta.

Nel gennaio 2012, il Ministero dell'Ambiente ceco ha risposto alle autorità polacche che, poiché il TPS-NOLO (Geobal) è registrato come sostanza chimica in conformità del regolamento REACH², non lo considerava un rifiuto e che, di conseguenza, si rifiutava di ingiungere allo speditore ceco della miscela di cui trattasi di garantirne la ripresa conformemente al regolamento sulle spedizioni di rifiuti.

A seguito della presentazione di una denuncia relativa a tale spedizione da parte di un'associazione per l'ambiente, la Commissione nel 2014 ha avviato un'indagine in materia. Successivamente, la Commissione ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia nei confronti della Repubblica ceca, per l'asserita violazione, da parte di tale Stato membro, del regolamento sulle spedizioni di rifiuti, consistente nel diniego di garantire la ripresa della miscela in questione da parte dell'operatore ceco interessato. In proposito, la Commissione afferma che, a norma del regolamento sulle spedizioni di rifiuti, si presume che l'oggetto di una spedizione sia un rifiuto allorché le autorità competenti di spedizione e di destinazione, come nella fattispecie, sono in disaccordo sulla questione se quest'ultimo debba essere classificato come rifiuto, e ciò anche nel caso in cui l'oggetto della spedizione sia registrato come sostanza chimica ai sensi del regolamento REACH.

Con la sua sentenza odierna, la Corte ricorda, anzitutto, che, nell'ambito di un procedimento per inadempimento, spetta alla Commissione dimostrare l'esistenza dell'asserito inadempimento, senza potersi fondare su una qualsivoglia presunzione. Pertanto, nella fattispecie, incombe alla

¹ Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU 2006, L 190, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1272/2008 della Commissione, del 16 dicembre 2008 (GU 2008, L 353, pag. 1).

Commissione provare che la miscela in questione è un rifiuto, il che costituisce un presupposto per l'illegalità della spedizione considerata, ai sensi del regolamento sulle spedizioni di rifiuti. A tal proposito, la Corte sottolinea che la Commissione non può limitarsi ad invocare la presunzione prevista da tale regolamento secondo la quale, in caso di disaccordo tra le autorità competenti di spedizione e di destinazione sulla questione se una determinata sostanza sia un rifiuto, si deve considerare che tale sostanza costituisca un rifiuto. Di conseguenza essa non può affermare di attenersi alla mera constatazione di un disaccordo siffatto tra le suddette autorità per concludere che la miscela in questione costituisca un rifiuto.

Per quanto riguarda la questione se la Commissione sia pervenuta a dimostrare l'esistenza dell'inadempimento, la Corte rileva, in primo luogo, che la miscela controversa è stata prodotta a partire da rifiuti, ossia da catrami acidi provenienti da una precedente attività di raffineria nel sito di Ostrava nella Repubblica ceca. Orbene, il fatto che una sostanza sia il risultato di un'operazione di recupero di rifiuti è solo uno dei fattori che devono essere presi in considerazione per stabilire se tale sostanza sia ancora un rifiuto, ma esso non consente, di per sé, di trarre una conclusione definitiva a tal riguardo. Di conseguenza, la mera circostanza che il TPS-NOLO (Geobal) sia prodotto a partire da rifiuti non consente di stabilire che esso stesso sia un rifiuto.

In secondo luogo, la Corte ricorda che la nozione di «rifiuto» non si ricava dalla pericolosità delle sostanze. Per quanto riguarda la pericolosità, asserita dalla Commissione, dei catrami acidi dai quali si ricava il TPS-NOLO (Geobal), la Corte rileva che il diritto dell'Unione non esclude che un rifiuto considerato pericoloso possa cessare di essere un rifiuto se un'operazione consente di renderlo utilizzabile senza mettere in pericolo la salute umana e senza nuocere all'ambiente e se non è accertato che il suo detentore se ne disfi o abbia l'intenzione di disfarsene.

In terzo luogo, la Corte osserva che la Commissione, da un lato, non è pervenuta a dimostrare che la miscela in questione è considerata un rifiuto nella Repubblica ceca e, d'altro lato, non ha contraddetto l'affermazione della Repubblica ceca secondo la quale, al momento della spedizione di cui trattasi, tale miscela non era qualificata in Polonia come un rifiuto del quale era vietato l'uso come combustibile.

In quarto luogo, la Corte considera che il fatto che, durante il 2016, il quantitativo di TPS-NOLO (Geobal) depositato a Katowice ammontava a sole 6 000 tonnellate circa delle 20 000 tonnellate di tale miscela spedite nel corso dell'anno 2011 può spiegarsi in particolare con l'uso della miscela come combustibile nei cementifici polacchi, fintantoché tale uso era autorizzato. La Corte confuta pertanto l'argomento della Commissione secondo cui tale miscela era priva di qualsiasi utilità economica in Polonia e quindi poteva essere considerata unicamente come un rifiuto.

In quinto luogo, la Corte ritiene che, pur se la registrazione, prima della sua spedizione, della miscela in questione come sostanza chimica ai sensi del regolamento REACH non esclude che essa costituisca, in realtà, un rifiuto e non una sostanza chimica rientrante nell'ambito di tale regolamento, tale ipotesi, basata sull'esistenza di una registrazione errata ai sensi del regolamento REACH, non è atta a dimostrare la natura di rifiuto di detta miscela.

La Corte conclude, pertanto, che la Commissione non ha apportato la prova della natura di rifiuto della miscela TPS-NOLO (Geobal). Di conseguenza, la Commissione non ha dimostrato che la spedizione controversa costituisca una spedizione di rifiuti e che la Repubblica ceca sia venuta agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del regolamento sulle spedizioni di rifiuti. Per tali motivi la Corte respinge ricorso della Commissione.

IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.

La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il <u>testo integrale</u> della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere **2** (+352) 4303 8575